

MASSIMO MECCARELLI
MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.)

Spatial and Temporal Dimensions for Legal History

Research Experiences and Itineraries

Paolo Cappellini

Carl Schmitt revisited. Ripensare il Concetto di ‘Grande Spazio’ (Großraum) in un Contesto Globale | 175–193



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-05-6
eISBN 978-3-944773-15-5
ISSN 2196-9752

First published in 2016

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin
<http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;
detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Robert Delaunay, Rythme, Joie de vivre, 1930
Centre Pompidou – Musée national d'art moderne, Paris
© bpk Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Meccarelli, Massimo, Solla Sastre, María Julia (eds.) (2016), Spatial and Temporal Dimensions
for Legal History. Research Experiences and Itineraries, Global Perspectives on Legal History,
Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main,
<http://dx.doi.org/10.12946/gplh6>

*Carl Schmitt revisited. Ripensare il Concetto di 'Grande Spazio' (Großraum) in un Contesto Globale**

Quelle che si presentano qui, rispetto al programma delineato nel titolo – ovvero prendere sul serio l'apporto del nostro autore ad una riflessione critica sul diritto internazionale quale si sta configurando in questa fase storica –, non sono e non possono essere altro che riflessioni preliminari. E per molti motivi.

Anzitutto si tratterebbe di superare una diffidenza di fondo, tanto più dura ad essere sfatata, in quanto fa leva su di una questione pregiudiziale di carattere morale, che chiama in causa la moralità stessa della scienza *tout court* e di quella giuridica in particolare.

Si tratta infatti di una fase del suo pensiero che molti considerano ancora indissolubilmente legata alla sua adesione al regime nazista. Saremmo allora in presenza – forzando non certo l'assonanza con la categoria oppositivamente e dialetticamente connessa di 'spazio economico' (*Wirtschaftsraum*),¹

* Questo saggio è dedicato alla memoria di un amico non dimenticato né dimenticabile, dai "tempi di Ferrara", Giovanni Battaglini.

1 Già nel 1942 Julius Evola aveva osservato il dislocarsi del concetto di grande spazio, che emergeva dapprima nell'"economia, con tratti abbastanza indeterminati", per poi spostarsi nel campo della geopolitica, fino a giungere successivamente ad applicazioni già precise nella cd. teoria paneuropea del conte Coudenhove-Kalergi (587 col. I), in *EVOLA* (1942) che dopo aver analizzato la teoria dell'*etnarchia* di Carlo Costamagna, esprime un'acuta valutazione della 'collocazione' della dottrina schmittiana: «Così, ad esempio, se si potrebbe ben pensare ad una *etnarchia* nel caso di un unico grande spazio controllato dalle potenze dell'Asse, dall'*etnarchia* si passerebbe alla direzione unitaria distinta ed autonoma dell'Italia e della Germania, quando si concepissero invece due grandi spazi, facenti capo all'una e all'altra nazione. Già con l'affrontare il problema della direzione si presenta, in ogni modo, quello della controparte politico-spirituale del "grande spazio" quale concetto soprattutto tecnico, geografico, economico. È merito di Carl Schmitt di aver criticata la concezione puramente neutra e tecnica del "grande spazio", affermando, di contro ad essa, l'idea, che l'elemento primario che in un "grande spazio" deve essere un *Reich*, cioè, più o meno, un impero. Il "grande spazio" sarebbe una conseguenza, in quantochè ogni impero ha bisogno di un "grande spazio": il quale allora andrebbe considerato più che come uno

ma si invece con quella pregiudicata, per non dir famigerata, di *Lebensraum* – di un “garstiges Thema” (Joerges) o di un “belasteter Begriff” (Dreier).²

E questo tanto più, laddove si rifletta, per immediata evidenza, che essa è anche esplicitamente collegata con una ‘disciplina’ il cui statuto scientifico è stato fin dal principio controverso: appunto la Geopolitica.

È bensì vero che questa trovava tra i suoi più importanti corifei il geografo e geopolitico inglese Sir Halford J. Mackinder (1861–1947) con la sua “Hearthland-theory” (1904) e l’ammiraglio statunitense Alfred Thayer Mahan (1840–1914), ma nel momento in cui esce dall’ambito più strettamente politico-strategico e accademico per divenire “scienza applicata” con Karl Haushofer (1869–1946: *Weltpolitik von heute*, Zeitgeschichte-Verlag, Berlin 1934; *Raumüberwindende Mächte*, Teubner, Leipzig, Berlin 1934.), si incammina (via Rudolf Hess) a diventare poi, nei suoi rappresentanti più esposti, un aspetto, e non dei minori, di quella medesima cultura di regime; una etichetta difficile da strappare dall’immaginario, nonostante la tragica testimonianza di partecipazione alla resistenza contro Hitler di Albrecht Haushofer, figlio dell’autore della ‘svolta’ e geopolitico anch’egli.³

A fronte di questo doppio ostracismo varrà allora la pena di raccogliere una serie di elementi di riflessione.

Che, infatti, dopo la fine della “guerra fredda”, la geopolitica sia tornata di attualità è per più versi altrettanto innegabile.

Si pensi, ad esempio, all’ormai risalente interesse di ricerca di un giurista e filosofo del diritto del rilievo di Mario G. Losano, che aveva trovato un momento significativo di emersione proprio in un saggio dedicato a *I Grandi Spazi in un inedito progetto di trattato del 1943 fra gli Stati dell’Asse* (2006)⁴ e

spazio matematico-topografico, *come un campo di forze, di influenze, di irradiazioni*. Su tale base, è possibile andar ancor un passo avanti: dopo esser passati dalla idea di “spazio vitale” a quella, più impersonale, di “grande spazio”, dal “grande spazio” si è condotti ad una nozione già più differenziata, a quella di *reichischer Raum*, o secondo il termine da noi stessi usato, di “spazio imperiale”» (EVOLA [1942] 558 col. II – 559 col. I). Sul contesto complessivo ora notazioni importanti in RUSCHI (2007).

2 Cfr. JOERGES (2003).

3 Gli scritti di Carl Schmitt sul nostro tema sono stati quasi tutti meritoriamente raccolti nel volume SCHMITT (1995). Per una prima inquadratura della questione vedi BLINDOW (1999). Per una utile sintesi delle principali teorie geopolitiche cfr. almeno JEAN (2010) 26 ss. Dal punto di vista giuridico resta decisivo LOSANO (2005).

4 LOSANO (2006).

che ora culmina in uno dei più approfonditi e compiuti panorami disponibili sul tema.⁵

Losano non è l'unico a notare un elemento chiave, che il preambolo e l'incipit di tale bozza di trattato (23 febbraio 1943) restituisce con tutta evidenza.

Il significativo testo dell'art. 1 (dei 9 più una considerazione conclusiva) appunto recita:

«Scopo della politica dei Grandi Spazi è l'unione volontaria in Comunità degli Stati indipendenti dei Grandi Spazi. Le Comunità di Stati sono persone giuridiche sovranazionali, cui incombe il compito di assicurare la libertà ed indipendenza dei Grandi Spazi e dei loro Stati e Popoli, di proteggerli e difenderli da influenze e potenze intruse [ovvero più esattamente 'estranee allo spazio'; "raumfremde Mächte"], di rappresentare gli interessi della Comunità tanto verso l'interno quanto verso l'esterno, di bilanciare gli interessi di Stati e popoli dei Grandi Spazi secondo il principio della giustizia e dell'equità, ponendosi così al servizio del benessere comune di tutti quegli Stati e Popoli, nell'ambito politico, economico, culturale e sociale».⁶

I passi appena ascoltati vengono dunque letti da Losano secondo l'intenzione del preambolo, nel senso che essi facciano dunque emergere la «necessità storica di trasformare i Grandi Spazi in Comunità internazionali di tipo nuovo e con una propria personalità giuridica»; e, conseguentemente, subito dopo può significativamente concludere:

«il Grande Spazio, inteso come insieme di uno Stato-guida e più Stati a sovranità limitata [su questa interpretazione, almeno in relazione al concetto schmittiano, dovremo però rapidamente tornare], sarebbe dovuto divenire un soggetto con una sua personalità giuridica. Alla distinzione classica fra Stato nazionale e comunità internazionale di Stati paritetici si aggiungeva cioè un terzo elemento: *la Comunità di Stati*, meno unitaria dello Stato nazionale, ma più coesa e gerarchica della comunità internazionale. Di conseguenza, accanto alla dicotomia tradizionale fra diritto nazionale e diritto internazionale, avrebbe dovuto porsi come terza categoria un non meglio precisato "*diritto comunitario*".⁷

5 LOSANO (2011).

6 LOSANO (2006) 250–252; alle pp. 250–256 è editato per la prima volta il testo tedesco del progetto di trattato ultimato il 23 febbraio 1943 dal *Vortragender Legationsrat Kolb* (*Vertrag zwischen Deutschland, Italien und Japan über die politische Gestaltung der Großräume Europa und Großasien*), in: *Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Nachlass Cécil von Renthe-Fink, Bd. 12* accompagnato dalla traduzione italiana. L'analisi sull'argomento è poi ripresa anche in LOSANO (2011) 67–73.

7 LOSANO (2006) 237–256, 247.

Lo stesso analista del testo ‘riscoperto’, allora – ma con lui altri (per esempio, appunto, Proelss, Mathias Schmoeckel, o il già citato Christian Joerges, con Navraj Singh Ghaleigh, che parlano, sempre aderendo al coro ‘polemico’, di “Darker Legacy of Law in Europe”) –, non può trattenersi dal soggiungere: «Oggi quest’ultimo termine indica il diritto dell’Unione Europea. Indubbiamente v’è qualche assonanza fra la concezione dittatoriale dei Grandi Spazi e le concezioni federalistiche del dopoguerra, poiché l’una e le altre fanno riferimento a strutture sopranazionali».⁸

Ma, posta l’interpretazione del legame biunivoco fra Grandi Spazi e dittature – i Grandi Spazi *sono* “delle dittature” –, e, d’altro canto il favore per l’europesismo (come potrebbe avere, in compagnia dei padri nobili da De Gasperi a Schumann a Spinelli – ma ricordiamo anche Adenauer –, ascendenze culturali di tal tipo?), ecco che il filo ‘deve’ immediatamente interrompersi: «[...] ma le somiglianze finiscono qui. Le dissonanze sono invece ben maggiori, e riguardano i punti centrali dei due tipi di unione: il Grande Spazio viene imposto attraverso l’espansione bellica, mentre la comunità postbellica si forma attraverso trattati internazionali».

Così a sostenere che il filo, esile quanto si voglia – ma lo stesso Schmitt nel 1978, con riferimento e quasi ‘per bocca’ del suo allievo Hans Peter Ipsen, autore nel 1972 di un imponente *Europäischen Gemeinschaftsrecht*, avrebbe piuttosto parlato di “tiefen Trauer” per una occasione perduta, visto che l’intensità politica dell’Europa restava ai suoi occhi evidentemente di gran lunga lontana dall’intensità della decisione politica globale contraria: «Die weltpolitischen Kräfte und Mächte, die um die politische Einheit der Welt kämpfen, sind stärker als das europäische Interesse an der politischen Einheit Europas»⁹ –; così a sostenere che il filo di continuità sussiste, dicevamo, possono continuare ad essere solo coloro che dichiaratamente siano avversari dell’unificazione europea: ‘solo’ (ma in realtà il dibattito trascende di gran lunga questo tipo di ‘segmentazione’) costoro – è paradigmatico in proposito il lavoro di John Laughland¹⁰ – hanno l’interesse a presentare «quest’ultima come la tardiva e indiretta realizzazione del progetto di Grande Spazio».

8 LOSANO (2006) 247. Certamente, ad avviso di Losano, «le somiglianze finiscono qui».

9 Vedi MEHRING (2008) 114.

10 LAUGHLAND (1998), sul quale vedi anche PROELSS (2003).

Se, come è stato affermato in occasione della nascita della prima rivista italiana espressamente dedicata alla geopolitica nel secondo dopoguerra, “Limes” (1993), la geopolitica può aspirare ad essere un valido ausilio alla comprensione del mondo odierno, ciò sarà a patto che si sgombri il campo da un «primo equivoco: più che una scienza, la geopolitica è un sapere nel senso di Foucault, o meglio un ragionamento»; se, ancor di più, va sottolineato che «non esiste produzione geopolitica slegata da un interesse politico. Per definizione, ogni geopolitica è operazione ideologica diretta a soddisfare gli interessi politici di un gruppo definito territorialmente» (Antonsich); se quindi, in una prospettiva luhmanniana, i concetti che ne derivano (incluso il *Raumbegriff*) non andrebbero considerati essenzialisticamente, ma come strumenti operazionali, come forme operazionali politico-giuridiche che non escludono affatto la coesistenza di altre forme di ‘codificazione’ del potere a carattere non spaziale o a rete (J. Kleinschmidt): se tutto questo è plausibile, allora si comprende come la riflessione giuridico/geopolitica acquisisca proprio oggi, nel XXI secolo – al di là delle sue ambigue origini – tutta la sua pregnanza.¹¹

E questo anche (e talvolta, *appunto*, si ha la sensazione che ciò avvenga soprattutto laddove più a cuore stanno globalizzazione e deterritorializzazione) nei campi più inattesi.

Visto che – in modo del tutto paradossale, in realtà, perlomeno sotto il profilo che qui interessa – nel mondo anglosassone, e statunitense in particolare, lo ‘sdoganamento’, per non dire la ‘renaissance’, del giurista di Plettenberg è, a detta di molti, da far risalire al “unilateral turn” dell’amministrazione guidata dai c. d. neoconservatori, non sarà inutile soffermare per un momento la nostra attenzione proprio su di un documento operativo, da quella proveniente e non molto noto, per scorgere come il vocabolario e la grammatica del ‘sapere negato’ che stiamo indagando, innervi ben in profondità il discorso ‘riservato’.

Ci riferiamo ad un promemoria di Donald Rumsfeld del 2001 intitolato “Punti da discutere: voci del bilancio FY01 e FY02–07”; ma che in gran parte non trattava aspetti di bilancio tradizionale, quanto un quadro di prospettive politiche internazionali, con ricadute di aumento drastico del bilancio militare, già nella *roadmap* verso la guerra irachena.

11 Cfr. LOSANO (2011) 158 ss.

«1. Il crollo dell'Unione Sovietica ha generato forze centrifughe che hanno creato *nuove potenze regionali* nel mondo. Alcune di queste sono fortemente ostili agli Stati Uniti e si stanno armando *per impedirvi di far pesare il nostro potere convenzionale o nucleare in una crisi regionale*.

2. La *liberalizzazione* successiva alla Guerra fredda del commercio, di beni e servizi tecnologici ha consentito *alle nazioni più povere della terra* di acquistare rapidamente la più distruttiva tecnologia militare mai ideata, comprese le armi nucleari, chimiche e biologiche e i loro mezzi di impiego. Non è possibile impedirlo.

3. Attualmente il settore civile, non quello della difesa, crea le tecnologie che permettono di accrescere le capacità militari. Tali tecnologie disponibili a tutti possono essere usate per creare risposte *“asimmetriche”* al nostro potere militare convenzionale da parte di *Stati piccoli o medi* che non possono sconfiggere le nostre forze, *ma possono impedire l'accesso ad aree critiche in Europa, nel Medio Oriente e in Asia*.

I sommergibili convenzionali, la difesa aerea avanzata, gli attacchi alla nostra infrastruttura C4ISR [Comando, Controllo, Comunicazione, Computer, Informazioni, Sorveglianza e Riconoscizione] e approcci *“asimmetrici”* di questo tipo possono *limitare* la nostra capacità di usare la potenza militare.

4. La Cina, la Russia, l'Iran, l'Iraq, la Corea del Nord e altri paesi stanno investendo in queste risorse che sfruttano importanti lacune nelle capacità degli Stati Uniti. *Il commercio internazionale liberalizzato estenderà queste risorse ad altri*.

5. Le minacce possono emergere molto rapidamente e con poco o nessun preavviso.

NOTA. Osservazione dell'ex segretario alla Difesa Bill Cohen: la minaccia missilistica contro gli Stati Uniti potrebbe emergere entro un anno.

CONCLUSIONE. Il rischio per la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Alleanza cresce nella misura in cui gli Stati Uniti non rispondono con efficienza e decisione alle *minacce asimmetriche che caratterizzeranno probabilmente il primo quarto del XXI secolo*.¹²

Come ben si vede – e sarà esplicitato nella nozione di *preemptive strikes* (peraltro, cosa poco sottolineata, già isolatamente teorizzata da un 'irregolare' della politica e della strategia militare europea, Federico il Grande, ironicamente nel suo 'Antimachiavelli') – la distinzione classica fra Stato nazionale e comunità internazionale di Stati paritetici, che caratterizza la

12 Vedilo nella testimonianza dell'allora Segretario del tesoro O'Neill in SUSKIND (2004) 88–89.

visione ‘a-spaziale’ (interstatale) propria della concezione tradizionale del diritto internazionale (lo *Jus publicum europaeum*), e il suo concetto di sovranità dello Stato, che impedisce l’intervento nei suoi ‘affari interni’, e, appunto, la conseguente tendenziale uguale legittimazione degli stessi, che culmina nell’astratto *jus ad bellum* di ciascuno, sono ormai molto lontani dall’orizzonte.

L’*equilibrio* e la *limitazione* (della guerra *in forma*) erano i concetti *costituzionali* di quell’ordine internazionale, così come qualche autore già nel XIX secolo intravedeva: «Nel diritto internazionale del XIX secolo venne anche spesso propugnata la dottrina secondo cui l’equilibrio degli stati, se non la vera base, è tuttavia una eventuale garanzia accessoria del diritto delle genti». ¹³

Essi sono ora sostituiti appunto da un ‘dimensionamento asimmetrico’ degli Stati, che se non usa in modo giuridico-formale l’espressione «insieme di uno Stato-guida e di più Stati a sovranità limitata», ne rispecchia abbastanza l’intenzione ‘concreta’, opponendo all’asimmetria dissolvente un radicale recupero del concetto di *egemonia*, a quello di Grande Spazio spesso connesso.

Anche se si tratta ormai di una egemonia su di uno spazio indifferenziato, uno «spazio ‘liscio’, disorientato» (C. Galli), appunto perché privo di ordine: come emerge paradossalmente anche dal promemoria di bilancio appena richiamato, «il libero commercio [...] non mette in crisi soltanto il diritto pubblico tradizionale strettamente collegato all’idea di Stato *nazionale* effettivamente sovrano, *ma lo stesso diritto internazionale, reso spettrale dalla mancanza di spazi e luoghi propri* [...]» (M. Cacciari). ¹⁴

Insomma, come aveva avuto modo di puntualizzare il nostro ancora nel 1951, «l’ideale dell’unità globale del mondo in un perfetto funzionamento

13 Il saggio di Schmitt del 1939 (*Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*; vedi sotto nota 20) era stato tradotto in italiano nel 1941, con diverso ma significativo titolo, da Francesco Pierandrei; ora tale traduzione è di nuovo accessibile, con il titolo scelto dal traduttore italiano, SCHMITT (1996). Per la frase citata vedi p. 6 e nota 4. Sulla centralità necessaria dell’equilibrio per il diritto internazionale interstatale, e quindi della necessaria presenza, quali ‘custodi’ e ‘veri garanti’ del diritto internazionale delle potenze neutrali, cfr. anche SCHMITT (2007a) 513.

14 Citato nell’interessante saggio di FELIZIANI (2007–2008) 161–177.

ha relazione con l'attuale pensiero tecnico-industriale»; esso, naturalmente, non poteva essere confuso con quello cristiano, posto che «lo sviluppo tecnico produce necessariamente organizzazioni e centralizzazioni sempre maggiori, e si potrebbe dire che oggi il destino del mondo è la tecnica, più che la politica, *la tecnica come processo irresistibile di centralizzazione assoluta*».¹⁵

Non per caso tale riflessione, dominata dalla visione tecnico-industrial-finanziaria dell'unità del mondo, lascia appigli testuali per poter essere considerata una estensione modernizzatrice, da un lato della dottrina della «sicurezza delle vie di traffico dell'Impero britannico» – di cui una più definita espressione era costituita dalla “dottrina di Disraeli” del necessario appoggio invariato alla Turchia come questione vitale per l'Impero britannico – e, dall'altro, di quanto lucidamente nel 1932, veniva proclamando la c. d. “dottrina Stimson”, dal nome dell'allora ministro degli Affari Esteri americano Henry L. Stimson.¹⁶

Una tesi paninterventista che venne poi, in una conferenza del 9 giugno del 1941, più compiutamente precisata dal suo stesso autore, «usando parole che costituiscono un vero credo della nuova unità del mondo», ed affermando senza mezzi termini che «la terra, oggi, non è più grande degli Stati Uniti nel 1861, già troppo piccoli per l'antagonismo tra Stati del Nord e Stati del Sud: la terra è troppo piccola [...] per due sistemi contrapposti».¹⁷

Non sorprenderà allora vedere di recente autori statunitensi o comunque di area anglosassone – anche a prescindere dalla notazione che solo nel 2003 *Der Nomos der Erde* è stato reso accessibile in traduzione inglese per merito di

15 SCHMITT (1994a) 307–309.

16 Inizialmente, e da qui ovviamente l'interesse di Schmitt, tale impostazione concerneva la dottrina Monroe asiatica o giapponese, c. d. Asia “Monroe-Shugi”. Infatti «La nota del segretario di stato americano Stimson ai governi di Cina e Giappone del 7 gennaio 1932 contiene la dichiarazione che il governo degli Stati Uniti non ammetterà né la legalità di qualsiasi situazione *de facto* né riconoscerà trattati stipulati fra Giappone e Cina, che violino i diritti contrattuali degli Stati Uniti o dei suoi cittadini in Cina, incluso quei trattati che si riferiscono alla sovranità, all'indipendenza o all'inviolabilità territoriale e amministrativa della repubblica cinese o a quella politica internazionale riguardo la Cina che è nota come la ‘politica della porta aperta’. Una risoluzione dell'assemblea della Società Ginevrina delle Nazioni dell'11 marzo del 1932 formula in modo corrispondente il principio del non riconoscimento di tutte le situazioni o trattati, che sono stati realizzati in contrasto con il patto della Società Ginevrina delle Nazioni o con il patto Kellogg».

17 SCHMITT (1994a) 306.

G. L. Ulmen (*The Nomos of the Earth*), posto che nella prospettiva dell'interesse internazionalistico di Schmitt esso occupa in realtà piuttosto il ruolo di una summa certo teoreticamente impegnativa, ma pure per più versi 'mitizante' – cogliere un'attualità di prospettive su tematiche specifiche, come l'utilizzazione della analisi relativa al diritto di occupazione sviluppata nel 1925 ("La Renania come oggetto di politica internazionale" – *Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik* e cfr. dello stesso anno *Der Status quo und der Friede*) in riferimento all'*Iraq War*, oppure del saggio del 1963 in relazione all'esclusione post 9/11 dei terroristi dalla categoria "legal combatans" della Convenzione di Ginevra e quindi della "Road to Abu Ghraib".

Che la dottrina internazionalistica schmittiana, ovvero la parte per solito trascurata quando non, come detto, ritenuta la più compromessa, e quindi inutilizzabile, della sua riflessione, trovi attualmente tale risonanza nel mondo anglosassone – gli esempi si potrebbero moltiplicare – è allora forse un segnale che, come si accennava, non va sottovalutato, né affrettatamente attribuito, e per più ragioni.

Anzitutto emerge una chiara indicazione, per così dire, di carattere 'storografico', ossia la centralità che a tale riflessione va attribuita per l'interpretazione complessiva, posto che implica il riconoscimento anche della sua 'originarietà' e continuità nel tempo.

Non si tratta dunque affatto di un interesse tardivo, come vuole, ad esempio, un seguace dell'importanza di Lucien Freund, secondo il quale il suo maestro si sarebbe orientato verso il diritto internazionale soltanto dal 1936, a seguito delle minacce rivoltegli dall'ala più intransigente e fanatica del partito nazista, «essendo ormai troppo pericoloso continuare ad occuparsi di questioni di politica interna», ma invece risalente ai primi anni venti (S. Carloni) e continuativo nel tempo (basterà ricordare *Die Kernfrage des Völkerbundes*, 1926; *Der Völkerbund und Europa*, 1928; *Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus*, 1932; *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*, 1939; la serie di articoli pubblicati fra il 1941 e il 1943: *Staatliche Souveränität und freies Meer. Über den Gegensatz von Land und See im Völkerrecht der Neuzeit*; *La mer contre la terre*; *Raumrevolution. Vom Geist des Abendlandes, Behemoth, Leviathan und Greif. Vom Wandel der Herrschaftsformen*, la monografia del 1942 *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, i saggi del secondo dopoguerra, poi raccolti in varia forma, fino a giungere tra gli ultimi, ma non certo per importanza, al 1978 de "La rivoluzione legale

mondiale. Plusvalore politico come beneficio per la legalità giuridica e la superlegalità”).

In secondo luogo, una ancora più chiara indicazione sul difficile tema della ‘compromissione’ e contestualizzazione.

È certo innegabile una connessione ‘occasionalistica’ (profondamente radicata, se accettiamo l’analisi di K. Löwith, in tutto l’*habitus* spirituale e culturale del nostro) o, se si preferisce, opportunistica, di molti di questi lavori con concreti aspetti della politica ed anche propaganda di regime.

Il quadro che ne offre Carloni può a questo proposito essere considerato esaustivo: «Questo stupefacente tempismo occasionalistico (il quale altro non è se non una manifestazione del suo intrinseco nazionalismo) spiega sia il grande risalto acquisito presso la stampa interna ed internazionale – nella quale egli è presentato come il teorico della politica espansionista del Terzo Reich – sia il richiamo che lo stesso Hitler fece ad una “dottrina Monroe europea”; un accenno a cui Schmitt si adeguò prontamente superando il concetto di *großdeutsches Reich* in quello di un «grande spazio europeo» (*europäischer Großraum*). E spiega anche il giudizio fortemente negativo paradigmaticamente fissato, tre anni dopo, da Franz Neumann allorché indica in Schmitt «la voce predominante del coro “revisionista” nazionalsocialista» e uno dei principali ideologi dell’espansionismo hitleriano. Nel frattempo il regime aveva imparato a sufficienza la lezione del suo Kronjurist: nel rispondere, il 1° luglio 1940, all’ammonimento del segretario di Stato Hull, secondo il quale gli Stati Uniti non avrebbero potuto assecondare «ogni tentativo di trasferire una regione geografica dell’emisfero occidentale da una potenza non americana a un’altra potenza non americana», Joachim von Ribbentrop concludeva minacciosamente come segue: «Il governo del Reich coglie questa occasione per sottolineare che, in linea di principio, la non interferenza degli stati europei negli affari del continente americano non può essere giustificata a meno che gli stati americani, da parte loro, si astengano parimenti dall’interferire negli affari del continente europeo.»¹⁸

18 In CARLONI (2009) 11–12. Il quotidiano inglese «Daily Mail» scriveva il 5 aprile di quell’anno: «Il signor Hitler e il professor Carl Schmitt si stanno ora adoperando per completare il quadro di questa concezione, e il Führer la presenterà quanto prima al mondo proprio per giustificare la spietata espansione della Germania», definendo Schmitt «l’uomo chiave della linea politica del signor Hitler».

Ma anche volendo seguire punto per punto tale ricostruzione ‘per accostamento’, senza soffermarci partitamente sui suoi aspetti unilaterali, l’attuale recupero, sia pure fortemente dialettico, mostra che l’aspetto teorico e critico della dottrina dei ‘Grandi Spazi’ non può essere ‘ridotto’ al suo contesto politico originario.

Né si dica, replicando la stessa struttura di argomentazione, che esso possa essere ‘ridotto’ all’attuale riemergere di orientamenti ‘neoconservatori’, perchè altrimenti non si spiegherebbe che a tale dibattito partecipino anche esponenti di spicco della geopolitica critica e dei subaltern studies.¹⁹

Ecco che allora, in terzo luogo, siamo stimolati a cercare una risposta più complessa alla domanda di questa rinnovata attualità, che, lo si noti, oltre alla centrale trattazione monografica del 1939 *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht* (Ordinamento giuridico internazionale dei grandi spazi con divieto d’intervento per le potenze estranee allo spazio. Un contributo al concetto d’impero nel diritto internazionale), comprende fondamentalmente i saggi poi raccolti nel 1940 sotto il significativo titolo di *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923–1939*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg-Wandsbek 1940 (Posizioni e concetti in lotta con Weimar – Ginevra – Versailles 1923–1939).

Essa passa inevitabilmente per la stessa operazione a cui, in particolare nel 1939, costruendo la sua *posizione*, Schmitt ha sottoposto la ‘dottrina Monroe’ – costruita in funzione difensiva contro l’interventismo della Santa Alleanza in Sudamerica e sintetizzata comunemente dalla massima «l’America agli Americani» – dalla quale ha preso, com’è noto, le mosse: «La vera, originaria dottrina Monroe, qual è scaturita dallo spirito di John Quincey Adams e come è stata pronunciata nel messaggio del presidente Monroe del 2 dicembre 1823, contiene tre semplici idee: indipendenza degli Stati americani; non colonizzazione in questo spazio; non intromissione di potenze extraamericane in questo spazio, unitamente alla non intromissione dell’America nello spazio extraamericano».²⁰

A Schmitt non sfugge che il ruolo fondamentale poi assunto nella politica estera degli Stati Uniti ha fatto sì che essa subisse una radicale torsione, e che,

19 Vedi per un solo esempio dei molti che si potrebbero addurre MOUFFE (2005).

20 SCHMITT (2007c) 491.

nel corso dell'Ottocento, da un principio di duplice non-intervento, si trasformasse in argomento legittimante una politica espansionistica nell'area latinoamericana – dall'appoggio al Venezuela nella controversia con la Gran Bretagna del 1895 fino agli interventi a Cuba, Haiti, Santo Domingo, Panama e nel Nicaragua –, in modo tale che «questo pronunciamento difensivo di un piccolo Stato coloniale [...] è divenuto uno strumento di diritto internazionale dell'egemonia di questo Stato sul grande continente americano» (1932).²¹

Ma egli adesso lavora da giurista e non soltanto come storico delle forme internazionalistiche di imperialismo – quando ne aveva sottolineato “la stupefacente elasticità ed estensibilità”, ricordando come «questa apertura davanti a tutte le cose, anche all'alternativa diritto o politica, è a mio parere tipico di ogni autentico e grande imperialismo. Non è pensabile che una grande potenza e ancor meno una potenza mondiale imperialista si attenga stabilmente dal punto di vista giuridico ad un codice di concetti e norme fisse, che uno straniero posto all'esterno possa applicare contro essa stessa. L'essenziale lo ha così riassunto Hughes nel 1923: la definizione, interpretazione e applicazione della dottrina Monroe è cosa degli Stati Uniti» (1932).²²

E se è così, se adesso è il giurista a prendere soprattutto la parola, allora «le singolarità di questo sviluppo qui non interessano».

Infatti l'operazione è anche per parte sua costruttiva: è essenziale [ma appunto al nuovo specifico fine giuridico-concettuale] che la dottrina di Monroe resti autentica e non falsificata, fintantochè è fissa «l'idea di un grande spazio concretamente determinato, nel quale potenze estranee allo spazio non possono immischiarsi.».

Si trattava perciò, in ultima analisi, di ricavare da essa il *nucleo concettuale* giuridicamente utilizzabile, perché nell'oscillazione fra diritto e politica il pendolo deve puntare su 'diritto', perché da una dottrina della cui natura si dubitava deve scaturire un principio giuridico di (un nuovo) diritto internazionale: «*Noi quindi non imitiamo* semplicemente un modello americano, quando ci riferiamo alla dottrina Monroe; *noi liberiamo soltanto il nocciolo*

21 SCHMITT (2007d) 270.

22 SCHMITT (2007d) 276.

sano di un principio giusinternazionalistico del grande spazio e lo sviluppiamo sensatamente per il nostro grande spazio europeo». ²³

Proviamo quindi anche noi a sottoporre a quell'operazione di 'estrazione' la dottrina schmittiana stessa, estrapolandone per punti-chiave gli elementi a nostro avviso qualificanti:

a) anzitutto la dottrina dei *Großräume* appartiene a buon diritto alle teorie *ordinamentali*.

Essa prende dunque le mosse da una diagnosi sul progressivo esaurimento del diritto internazionale westfaliano, poi 'ginevrino' e infine post-UNO e va alla ricerca di un nuovo principio ordinatore, tenendo conto che le grandi fasi della storia del diritto internazionale sono sempre segnate da una 'rivoluzione spaziale': «Mentre l'idea dello spazio contiene un punto di vista *della delimitazione e della divisione* e per questo enuncia un principio giuridico ordinatore, la *pretesa universalistica di intromissione mondiale distrugge ogni delimitazione e distinzione razionale*». ²⁴

b) la scelta giuridica per il concetto e quindi per il limite distintivo ci fa capire inoltre che ci troviamo di fronte ad una visione dell'ordine internazionale di carattere *pluralistico e multipolare*.

La presa di distanza nei confronti dell'universalismo non va equivocata come avversione all'idea di unità, ma deve essere semplicemente intesa, come ha ben visto Koskenniemi, come critica nei confronti di quello che viene inteso come un *falso* universalismo cosmopolitico. Quando ancora – siamo nel ormai lontano 1951 – non si era verificata la fine della 'guerra fredda', ma essa già appariva nel suo orizzonte concettuale, la prospettazione di tali possibilità pluralistiche era già lucidamente presa in considerazione: «Se l'unità è in sé cosa buona, la dualità è in sé cattiva e pericolosa. "Binarius numerus infamis", dice San Tommaso [...] Per la tendenza generale verso l'unità tecnico-industriale del mondo, la dualità attuale non può essere altro che la transizione verso l'unità, la fase ultima, l'ultimo "round" della lotta per l'unità definitiva [...] È indubitabile che oggi esistano marcate tendenze a formare una cosiddetta "terza forza". Non vado a trattarne le diverse possibilità immaginabili. Ciò darebbe vita ad una discussione politica particolarmente interessante ed attuale ma che voglio evitare; per esempio sulla situa-

23 SCHMITT (2007c) 503.

24 SCHMITT (2007c) 492.

zione e l'importanza come possibile terza forza della Cina, dell'India, dell'Europa, del Commonwealth, del mondo ispanico, del blocco arabo, o di altre formazioni imprevedibili, che costituirebbero *una pluralità di grandi spazi, e forse un nuovo equilibrio [...]*.²⁵

c) in terzo luogo, si tratta di una dottrina non sic et simpliciter anti-statuale, come pure è stato sostenuto, ma piuttosto *post-statuale*.

Essa – al contrario del kelsenismo (o di impostazioni analoghe, alla Krabbe, per intendersi), al contrario dei sostenitori del 'diritto sconfinato', della concezione, in realtà a-spaziale, di uno 'spazio giuridico globale' che si identifica con la rete delocalizzata delle moderne tecnologie e della finanza mondiale, ma al contrario infine anche delle versioni apparentemente 'speculari' (alla Negri-Hardt) – non rinuncia al concetto di sovranità, ma tende a 'dislocarlo'. Qui si aprirebbe la specifica questione, cui possiamo solo accennare, e che Schmitt definisce "basilare" nel 1939, ma è sottoposta ad evoluzione nella riflessione successiva, dell'«interdipendenza delle idee di impero, "grande spazio" e principio di non intervento».²⁶ Resta fin dal principio comunque inteso che «naturalmente "grande spazio" non equivale a impero nel senso che l'impero si identifichi col "grande spazio" da esso sottratto agli interventi altrui; né ogni stato od ogni popolo all'interno del "grande spazio" forma per sé medesimo una frazione dell'impero». Per molti versi «il concetto di stato come concetto centrale del diritto delle genti è sorpassato poiché non corrisponde più alla realtà efficiente e molti se ne sono già resi conto», soprattutto però nel senso che vada eliminato un effetto del formalismo statualistico, cioè «l'altro errore, parimenti pericoloso per il diritto internazionale, che consiste *nell'isolare di fatto i singoli enti politici sopprimendo ogni loro interdipendenza*».

d) in quarto luogo, siamo di fronte alla proposta di una *teoria dell'equilibrio*.

Certo ci muoviamo ormai su di un piano molto lontano, già solo per quanto accennato in precedenza, dal discorso della bilancia o del 'concerto europeo', anche se lo diremmo 'analogico' rispetto a quello.²⁷

25 SCHMITT (1994a) 307–309.

26 SCHMITT (2009) 64 ss.

27 Interessante è il legame che Schmitt, ad un certo punto, istituisce (anche) tra questa dottrina e il tema del *katechon*; cfr. SCHMITT (1994c) 261–269, spec. 268–269. Su questa prospettiva, che non possiamo qui ulteriormente approfondire, vedi ora CACCIARI (2013).

Si tratta appunto del tentativo di *trasposizione alla nuova fase* della dottrina secondo cui l'equilibrio delle potenze o degli stati era una eventuale garanzia accessoria del diritto delle genti, quando non addirittura la sua vera base. Una posizione che, di nuovo, va al nocciolo concettuale dell'idea, se presa alla lettera altrimenti troppo poco realisticamente plausibile o suscettibile di sviluppo, di 'terza forza'.

In una sintesi che assurge, per la sua icasticità, contemporaneamente a ricapitolazione 'decisiva' e compito per la riflessione internazionalistica che verrà, si coglie la radice profonda di tutto il suo percorso: «Per questo la possibilità di una terza forza non suppone il limite numerico di tre: *può svilupparsi in una pluralità. Ciò implica la possibilità di un equilibrio delle forze, un equilibrio di vari grandi spazi, che creino tra loro un nuovo diritto delle genti, ad un nuovo livello, e con dimensioni nuove, però, nello stesso tempo, dotato di certe analogie con il diritto delle genti europee dei secoli XVIII e XIX*, che pure si basava su di un equilibrio di potenze grazie al quale si conservava la sua struttura. Anche lo *jus publicum europaeum* implicava una unità del mondo. Era una unità eurocentrica: non era il potere politico di un unico padrone di questo mondo, *ma di una formazione pluralista e di un equilibrio di varie forze. I numeri dispari (tre, cinque, ecc.) sono qui preferiti rispetto ai pari, perché rendono meglio possibile l'equilibrio*. E' molto probabile che l'attuale dualità del mondo sia più vicina ad una pluralità che all'unità definitiva, e che siano troppo affrettati i pronostici e le combinazioni del *One world*».²⁸

e) in ultima analisi, questa dottrina 'costruttiva' in vista di un nuovo *Pluriversum*, di un nuovo diritto delle genti, tale si manifesta in quanto contemporaneamente si ponga, rispetto "ad un sistema generale di intromis-

28 SCHMITT (1994a) 309. Una notizia di qualche tempo fa, sfuggita ai più, sembra appunto testimoniare che il 'superamento' del *pluriversum* in un unico spazio globale è in realtà una 'descrizione pro futuro' di un dover essere (politicamente magari fortemente voluto da alcuni) più che una mera diagnosi (Avvenire, martedì 23 agosto 2011, 23): Bangladesh. Dopo cinquant'anni tracciato il confine con lo Stato indiano: «Dopo oltre mezzo secolo India e Bangladesh hanno tracciato il loro confine di 4.156 chilometri risolvendo una lunga disputa territoriale. I rappresentanti dei due governi hanno messo a punto la scorsa settimana un accordo che include 1.149 mappe di 5 porzioni della lunga frontiera che taglia in due il vasto delta del Gange e dove avvengono spesso scontri fra gli eserciti. L'intesa sarà siglata dal premier Manmohan Singh nella sua visita agli inizi di settembre. L'"evento storico" giunge dopo una serie di fallimenti a partire dal 1952 quando la regione faceva parte del Pakistan orientale e poi anche dopo l'indipendenza del Bangladesh del 1971.

sione delocalizzata” generato dalla concezione di un “libero” commercio mondiale e del “libero” mercato mondiale, come *teoria critica*.

Adesso siamo forse meglio in grado di avvicinarci ad una spiegazione della rinnovata, seppur discussa, ‘fortuna’ di un simile itinerario. La categoria del *Großraumordnung*, intesa nel suo ‘nocciolo sano’, come dottrina *critica, ordinante, post-statuale e pluralista, fondata sui principi dell’equilibrio e del non intervento* potrebbe trovare molteplici, ‘dispari’, interessati al suo approfondimento, ovvero tutti coloro che *geopoliticamente* non si riconoscono o vorrebbero non riconoscersi nella versione ancora dominante di ‘comunità internazionale di (soli) Stati’ o nell’idea di Impero americano o tanto meno in quella di Impero globale (Hardt / Negri e seguaci): dall’India alla Cina, dal Brasile all’America latina nel suo complesso, alla Russia, forse ad una certa idea dell’Europa o magari dell’Africa.

Ma parlavamo appunto di avvicinamento. Vi è forse infatti un altro aspetto, più interno questa volta alla configurazione tecnico-giuridica, sia pure sempre a livello di principi fondamentali, del diritto internazionale che seppur sinora ci paia non individuato in modo esplicito da alcuno tra coloro che hanno intrapreso questo dibattito, sta a nostro avviso al fondo del problema.

Vogliamo in conclusione cercare di esplicitarlo ridando voce ad un compianto collega e amico che, del tutto indipendentemente, ed anzi in lontananza, dalla riflessione schmittiana sulla quale ci stiamo affaticando, lo aveva colto ed espresso da par suo in una opera rimasta troppo ‘segreta’, e che andrebbe invece, specialmente oggi, riportata al centro del dibattito internazionalistico: alludiamo al volume *Il diritto internazionale come sistema di diritto comune* (1999) di Giovanni Battaglini.

In sintesi egli individua un effetto storico paradossale negli svolgimenti che dall’Atto di Helsinki del 1975 – che «ha allargato alle relazioni internazionali in generale degli Stati partecipanti il divieto della minaccia o dell’uso della forza, non soltanto “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”, ma *in qualunque altra maniera* – ancorché si tratti di *rappresaglia* – incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, per i quali si è additato dalla loro “Carta” il Consiglio di Sicurezza come l’organo titolare del monopolio funzionale dell’uso della forza per l’appunto in vista della “sicurezza” oltre che della pace mondiale» – portano all’ultimo decennio del XX secolo, e, a ragion veduta, anche oltre quella soglia fino ai giorni nostri.

Effetto storico paradossale che deriva dal fatto dell'attestarsi delle N. U. «sulla prassi della “autorizzazione” esplicita (con apposita Risoluzione), o implicita (con silenzio-consenso) dello stesso Consiglio di Sicurezza agli Stati dal momento e per il fatto che non intraprende come e quando potrebbe “l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'art. 42” della Carta dell'ONU; anzi rimuove, con ciò, senza lasciar dubbi, l'impedimento a che taluni Stati contraenti della Carta assumano direttamente l'uso della forza, in specie come ricorso estremo a una sanzione armata, pur sempre in nome della loro “unione” (ovvero quale “azione comune in nome dell'Organizzazione”).»²⁹

Si tratta di una vera e propria *«involuzione delle Nazioni Unite in tema di pace e sicurezza internazionali»*, che si sostituisce alla ratio fondativa che le animava; tanto è vero che il Nostro parla addirittura di una *«macchina del tempo in retrocessione»*³⁰ che va loro incontro.

Una retrocessione che, se non frenata, si incammina verso una totale involuzione e verso *«l'egemonia, alla fine, di una sola grande potenza»*.

Ora lo stesso Battaglini, in un altro suo intervento, 'nomina', nel modo più sorprendente, questo processo di retrocessione: *Dalle Nazioni Unite alla Società delle Nazioni*.³¹

Se tale analisi coglie nel segno, e ci pare vi siano più indizi per poterlo ritenere, allora si comprende veramente appieno perché lo Schmitt di *Positionen und Begriffe*, il critico talora anche troppo ferocemente acuto del *Doppio volto della Società ginevrina delle Nazioni* (1926), il decostruttore dell'universalismo paninterventistico wilsoniano e non, il pensatore dei 'Grandi Spazi', possa di nuovo interrogarci, e magari offrire qualche elemento propositivo per individuare, per usare ancora di una sua espressione, un possibile *kathecon* che ci allontani dall'esito finale – purtroppo analogicamente ben noto – di quel processo involutivo.

Forse potremmo concludere il nostro breve itinerario di impostazione di una – ci pare a questo punto di poter dire – necessaria, più ampia ricerca, ricordando la parole che Vasco Pratolini consegnava alla rivista letteraria fiorentina di 'fronda' al fascismo, Campo di Marte (che infatti ebbe vita brevissima: dal 1 agosto 1938 al 1 agosto 1939): «Non di parole definite

29 BATTAGLINI (1999) 221 ss.

30 BATTAGLINI (1999) 222.

31 BATTAGLINI (1992) 8 ss.

noi abbiamo bisogno ma di idee importune che rendano perplessi e ci costringano ad una personale scoperta».

E certamente “l’ordinamento per grandi spazi”, il *Großraumordnung* schmittiano, rispetto alle più correnti prospettive internazionalistiche proiettate verso l’“unipolare” e il “globale”, è, perlomeno, proprio una di queste “idee importune”.

Bibliografia

- BATTAGLINI, GIOVANNI (1992), Dalle Nazioni Unite alla Società delle Nazioni: un ritorno o una nostalgia?, in: *Annali della Università di Ferrara, Nuova Serie, Sezione V, Scienze Giuridiche*, vol. VI, 5–12
- BATTAGLINI, GIOVANNI (1999), *Il diritto internazionale come sistema di diritto comune*, Padova: Cedam
- BLINDOW, FELIX (1999), *Carl Schmitts Reichsordnung. Strategien für einen europäischen Großraum*, Berlin: Akademie Verlag
- CACCIARI, MASSIMO (2013), *Il Potere che Frena. Saggio di Teologia Politica*, Milano: Adelphi
- CARLONI, STEFANO (2009), *Dal Großraum al Nomos der Erde et retour: il pensiero internazionalistico di Carl Schmitt* (available at: http://digilander.libero.it/stefano.carloni/S_CARLONI-II-pensiero-internazionalistico-di-Carl-Schmitt.pdf)
- EVOLA, JULIUS (1942), *Spazi Vitali, Grandi Spazi e Spazi imperiali*, in: *Bibliografia fascista. Rassegna mensile a cura della Confederazione fascista dei Professionisti e degli Artisti*, 585–593
- FELIZIANI, MICHELE (2007–2008), *La filosofia spaziale del pensiero politico di Carl Schmitt*, in: *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata XL–XLI*, 161–177
- JEAN, CARLO (2010), *Manuale di geopolitica*, Roma, Bari: Editori Laterza
- JOERGES, CHRISTIAN (2003), *Darker Legacies of Law in Europe. The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and Its Legal Traditions*, Oxford: Hart
- LAUGHLAND, JOHN (1998), *The Tainted Source. The Undemocratic Origins of the European Idea*, London: Warner Books
- LOSANO, MARIO G. (2005), *La geopolitica nazionalsocialista e il diritto dei “grandi spazi”*, in: *Materiali per una storia della cultura giuridica* 1, 5–65
- LOSANO, MARIO G. (2006), *Il mondo secondo Hitler. Un inedito progetto di trattato del 1943 tra Germania, Italia e Giappone, basato sulla teoria dei Grandi Spazi*, in: *Limes. Rivista italiana di Geopolitica* 5, 237–256

- LOSANO, MARIO G. (2011), *La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione*, Milano: Bruno Mondadori
- MEHRING, REINHART (2008), "Raumrevolution" als Rechtsproblem. Zum politischen Kontext und Wandel von Carl Schmitts Großraumdenken, in: VOIGT, RÜDIGER (Hg.), *Großraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung*, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 99–117
- MOUFFE, CHANTAL (2005), Schmitt's vision of a multipolar world order, in: *South Atlantic Quarterly* 104, 2, 245–251 (available at: <http://dx.doi.org/10.1215/00382876-104-2-245>)
- PROELSS, ALEXANDER (2003), Nationalsozialistische Baupläne für das europäische Haus? John Laughland's "The Tainted Source" vor dem Hintergrund der Großraumtheorie Carl Schmitts, in: *forum historiae iuris* (available at: www.forumhistoriae.de/2003-05-proel/)
- RUSCHI, FILIPPO (2007), Leviatan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt, in: *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale* III, 1–28 (available at: <http://www.juragentium.org/topics/thil/it/ruschi.htm>)
- SUSKIND, RON (2004), *The Price of Loyalty. Georg Bush, the White House and the Education of Paul O'Neill*, traduzione italiana, I segreti della Casa Bianca, Milano: Il Saggiatore
- SCHMITT, CARL (1994a), L'Unità del Mondo (1951), in: SCHMITT, CARL (1994b), 303–319
- SCHMITT, CARL (1994b), *L'Unità del Mondo e altri saggi. Introduzione e nota bibliografica di A. Campi*, Roma: Antonio Pellicani Editore
- SCHMITT, CARL (1994c), La lotta per i grandi spazi e l'illusione americana (1942), in: SCHMITT, CARL (1994b), 261–269
- SCHMITT, CARL (1995), *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969*, Berlin: Duncker & Humblot
- SCHMITT, CARL (1996), *Il concetto di impero nel diritto internazionale. Introduzione di Pier Tommissen*, Roma: Settimo Sigillo
- SCHMITT, CARL (2007a), Il Concetto di Reich (1939), in: SCHMITT, CARL (2007b), 505–521
- SCHMITT, CARL (2007b), *Posizioni e concetti in lotta con Weimar – Ginevra – Versailles 1923–1939*, a cura di Antonio Caracciolo, Milano: Giuffrè
- SCHMITT, CARL (2007c), Grande Spazio contro Universalismo (1939), in: SCHMITT, CARL (2007b), 491–503
- SCHMITT, CARL (2007d), *Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno (1932)*, in: SCHMITT, CARL (2007b), 265–292
- SCHMITT, CARL (2009), *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht (1941)*, Berlin: Duncker & Humblot (available at: <http://dx.doi.org/10.3790/978-3-428-47110-2>)

Contents

Introduction

- 3 | Massimo Meccarelli, María Julia Solla Sastre
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History:
An Introduction

Experiences

- 27 | Pietro Costa
A ‘Spatial Turn’ for Legal History? A Tentative Assessment
- 63 | Javier Barrientos Grandon
Sobre el “Espacio” y el “Tiempo” y el “Estado de las Personas”:
Una mirada desde la Historia del Derecho
- 101 | Alejandro Agüero
Local Law and Localization of Law. Hispanic Legal Tradition
and Colonial Culture (16th–18th Centuries)
- 131 | Marta Lorente Sariñena
Uti possidetis, ita domini eritis. International Law and the
Historiography of the Territory

Itineraries

- 175 | Paolo Cappellini
Carl Schmitt revisited. Ripensare il Concetto di ‘Grande Spazio’
(*Großraum*) in un Contesto Globale

- 195 | **Laura Beck Varela**
The Diffusion of Law Books in Early Modern Europe:
A Methodological Approach
- 241 | **Floriana Colao**
Per una Storia del Processo Penale «all’Italiana». «Astratte
Modellistiche» e «Abitudini Profondamente Radicate»
- 279 | **Giacomo Pace Gravina**
Beyond the Lighthouse. Sicily and the ‘Sicilies’:
Institutional Readings of a Borderland
- 289 | **Contributors**